

COMUNE DI CAMPI BISENZIO

Provincia di Firenze

**REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA PER LA DISCIPLINA E L'ESERCIZIO
DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PRIVATE IN SEDE FISSA**

(Approvato con Delibera Consiglio Comunale n.63 del 21 maggio 2001)

indice

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI

- Art. 1 - Definizioni*
- Art. 2 - Disciplina normativa e criteri interpretativi*
- Art. 3 - Responsabile del Procedimento*

TITOLO II
COMMERCIO IN SEDE FISSA E FORME SPECIALI DI VENDITA

CAPO I - NORME COMUNI

- Art. 4 - Principi generali
- Art. 5 - Strumenti di programmazione urbanistica commerciale
- Art. 6 - Dotazione e caratteristiche dei parcheggi

CAPO II - ESERCIZI DI VICINATO

- Art. 7 - Comunicazioni ad efficacia differita
- Art. 8 - Comunicazioni ad efficacia immediata
- Art. 9 - Elementi della comunicazione e modalità di redazione
- Art. 10 - Procedimenti di controllo e di verifica delle comunicazioni ed atti ed effetti finali

CAPO III - MEDIE STRUTTURE DI VENDITA

- Art. 11 - Classificazione
- Art. 12 - Procedimento autorizzatorio
- Art. 13 - Comunicazioni ad efficacia immediata
- Art. 14 - Elementi della domanda o della comunicazione e modalità di redazione e presentazione
- Art. 15 - Procedimento di controllo e di verifica delle comunicazione
- Art. 16 - Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione per le medie strutture di vendita

CAPO IV - GRANDI STRUTTURE

- Art. 17 - Classificazione
- Art. 18 - Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione per le grandi strutture di vendita
- Art. 19 - Comunicazioni ad efficacia immediata
- Art. 20 - Elementi della domanda o della comunicazione e modalità di redazione e presentazione
- Art. 21 - Procedimenti di controllo e di verifica delle comunicazioni

CAPO V - CENTRI COMMERCIALI

Art. 22 - Caratteristiche e definizione

Art. 23 - Procedure per l'autorizzazione dei Centri Commerciali

Art. 24 - Correlazione dei procedimenti di rilascio della concessione o autorizzazione edilizia e dell'autorizzazione all'apertura, trasferimento sede o ampliamento di superficie di una media o grande struttura

CAPO VI - FORME SPECIALI DI VENDITA AL DETTAGLIO

Art. 25 - Tipologie delle forme speciali di vendita

Art. 26 - Comunicazione: efficacia, elementi e modalità di redazione

Art. 27 - Procedimenti di controllo e verifica delle comunicazioni ed atti ed effetti finali

Art. 28 - Spacci interni

Art. 29 - Apparecchi automatici

Art. 30 - Vendita per corrispondenza o mediante sistemi di comunicazione

Art. 31 - Vendite a domicilio

Art. 32 - Propaganda a fini commerciali

CAPO VII - COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Art. 33 - Rinvio

TITOLO III

DISPOSIZIONI PARTICOLARI E SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' COMMERCIALE

CAPO I - DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art. 34 - Subingresso

Art. 35 - Cessazione

Art. 36 - Affidamento di reparto

CAPO II - SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'

Art. 37 - Disciplina degli orari e delle ferie

Art. 38 - Pubblicità dei prezzi

Art. 39 - Disposizioni generali sulle vendite straordinarie (di liquidazione, di fine stagione e promozionali)

Art. 40 - Vendite di liquidazione

Art. 41 - Vendite di fine stagione

Art. 42 - Vendite promozionali

Art. 43 - Commercio all'ingrosso ed al dettaglio

- Art. 44 - Attività temporanee di vendita
- Art. 45 - Consumo di prodotti alimentari negli esercizi di vicinato
- Art. 46 - Sospensione dell'attività
- Art. 47 - Tutela del centro storico e degli esercizi storici e tradizionali

TITOLO IV DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- Art. 48 - Trattamento dei dati personali
- Art. 49 - Sanzioni
- Art. 50 - Abrogazioni ed efficacia

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intendono:
 - a. per Decreto, il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997 n. 59";
 - b. per Legge Regionale, la Legge Regionale 17 maggio 1999 n. 28 "Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114";
 - c. per Regolamento Regionale, il Regolamento Regionale 26 luglio 1999 n. 4 "Regolamento di attuazione della Legge Regionale 17 maggio n. 28";
 - d. per Direttive, la Deliberazione del Consiglio Regionale 25 maggio 1999 n. 137 così come modificata dalla deliberazione 26 luglio 1999 n. 233 "Direttive per la programmazione urbanistica commerciale di cui alla L.R. 17 maggio 1999 n. 28";
 - e. per commercio al dettaglio, l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale.
 - f. per commercio all'ingrosso, l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all'ingrosso o al dettaglio, o ad utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in grande. Tale attività può assumere la forma di commercio interno, di importazione o di esportazione ed è soggetta ad iscrizione nel Registro delle Imprese della competente C.C.I.A.A.;
 - g. per superficie di vendita di un esercizio commerciale, l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili. Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi.
 - h. per esercizi di vicinato quelli aventi superficie di vendita non superiore a 250 mq.;
 - i. per medie strutture di vendita, tenuto conto anche delle previsioni dell'articolo 2 e dell'allegato A (Bacini omogenei di utenza e aree commerciali metropolitane) del Regolamento Regionale 26 luglio 1999, n. 4, nel Comune di Campi Bisenzio gli esercizi aventi superficie superiore a 250 mq. e fino a 2.500 mq.
 - j. per grandi strutture di vendita gli esercizi aventi superficie di vendita superiore a 2500 mq.;
 - l. per grandi strutture di vendita di tipologia "A" gli esercizi commerciali con superficie di vendita superiore a 10.000 mq. e compatibili con le indicazioni dimensionali previste dalle direttive di cui all'articolo 4 della L.R. 28/99;
 - k. per grandi strutture di vendita di tipologia "B" gli esercizi commerciali con superficie di vendita compresa fra 5.000 mq. e 10.000 mq.;
 - m. per grandi strutture di vendita di tipologia "C" gli esercizi commerciali con superficie di vendita compresa fra 2.500 e mq. 5.000 mq.;
 - n. per centro commerciale, una media o una grande struttura di vendita nella quale più esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente. La superficie di vendita di un Centro Commerciale è quella risultante dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi al dettaglio in esso presenti;
 - o. per aree commerciali integrate le aree per le quali lo strumento urbanistico comunale prevede espressamente la compatibilità per l'insediamento di grandi strutture di vendita

e che possono comprendere la localizzazione di grandi e medie strutture di vendita integrate funzionalmente sulla base delle disposizioni di specifico strumento urbanistico attuativo;

- p. per requisiti morali, i requisiti prescritti dall'art. 5 comma 2 e 4 del Decreto. Nei casi indicati in tali disposizioni anche la condanna emessa con l'annotazione di "non menzione" e come applicazione della pena su richiesta delle parti è ostativa all'esercizio dell'attività commerciale;
 - q. per requisiti professionali, i requisiti prescritti dall'art. 5 comma 5 del Decreto;
 - r. per SVAM la superficie di vendita autorizzabile annualmente per le Medie Strutture di Vendita nelle aree interessate dai programmi di cui all'art. 9 del Regolamento Regionale, secondo la procedura di calcolo indicata nell'all. B di tale Regolamento;
 - s. per SVAG la superficie di vendita autorizzabile per le grandi strutture di vendita nell'area commerciale metropolitana di Firenze-Prato-Pistoia (vedasi art. 10 e all. A/2 e C del regolamento Regionale);
 - t. per settore merceologico, il settore alimentare e non alimentare, come previsto all'articolo 5, comma 1, del Decreto;
 - u. per reimpiego del personale, ai sensi dell'articolo 10 commi 2 e 3 del decreto, il reimpiego degli occupati a tempo indeterminato e determinato, presso gli esercizi commerciali interessati, nell'anno precedente alla presentazione della domanda;
 - v. per domande concorrenti, le domande per le quali la documentazione prevista è completa o è stata completata nello stesso giorno, sia rispetto a quanto previsto per il rilascio dell'autorizzazione commerciale che per la concessione o autorizzazione edilizia".
2. Per ulteriori definizioni si rimanda agli articoli 4 e 6 del D. Lgs. 114/98.

Art. 2 - Disciplina normativa e criteri interpretativi

- 1. Il presente Regolamento disciplina i procedimenti, gli atti e quant'altro non soggetto a riserva di legge nazionale o regionale in materia di commercio, nel rispetto delle indicazioni e delle disposizioni contenute nella normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia.
- 2. Le norme contenute nel presente Regolamento vanno interpretate alla luce dei principi contenuti nella normativa comunitaria, statale e regionale e si intendono automaticamente abrogate o modificate con l'entrata in vigore di successive disposizioni normative in contrasto, siano esse di carattere comunitario, nazionale o regionale.
- 3. I riferimenti del presente regolamento a leggi, regolamenti ed altre norme si intendono estesi alle successive modifiche ed integrazioni delle stesse.

Art. 3 - Responsabile del Procedimento

- 1. Il Responsabile del Procedimento svolge tutti i compiti previsti dall'art. 6 della legge 241/1990 ed in particolare cura la corrispondenza con gli interessati o i controinteressati, ivi comprese le richieste di integrazioni di dati, dichiarazioni o documenti, le comunicazioni d'ufficio, e provvede inoltre, secondo quanto indicato dall'art.10 del presente regolamento, ad assicurare adeguati controlli sulle dichiarazioni sostitutive e sulla trasmissione degli atti finali.
- 2. Restano salve le competenze dei Dirigenti responsabili per l'adozione degli atti finali dei singoli procedimenti nonché la loro responsabilità del procedimento nei casi previsti dal Regolamento Regionale.

3. Ogni ufficio comunale cointeressato ai procedimenti di cui al presente regolamento individua uno o più referenti cui il Responsabile del Procedimento si rapporta per dar luogo ad un'organizzazione improntata a criteri di certezza, celerità, uniformità, omogeneità, efficienza ed efficacia.
4. L'elenco dei referenti è pubblico e di esso, insieme alle altre indicazioni di carattere organizzativo e procedimentale, è data la massima diffusione anche mediante la rete telematica.

TITOLO II

COMMERCIO IN SEDE FISSA E FORME SPECIALI DI VENDITA

CAPO I - NORME COMUNI

Art. 4 - Principi generali

1. L'esercizio del commercio, nell'ambito delle limitazioni espressamente previste dalla legge, dal regolamento e dagli atti di indirizzo, nazionali e regionali, è fondato sul principio della libertà di iniziativa economica.
2. L'Amministrazione Comunale garantisce il contenimento di tale diritto con le esigenze di tutela del pubblico interesse ed il perseguimento degli obiettivi di cui all'art. 2 della Legge Regionale mediante gli strumenti della programmazione urbanistica commerciale di cui alla Legge Regionale, al Regolamento Regionale ed alle Direttive di attuazione.
3. Tutte le domande e/o comunicazioni previste dal presente regolamento devono essere presentate o inviate esclusivamente a: Comune di Campi Bisenzio – Piazza Dante, 36 – 50013 Campi Bisenzio (FI) e devono essere compilate sugli appositi moduli predisposti e diffusi.
4. Tutti i termini per la conclusione dei singoli procedimenti, o parti di essi, indicati nel presente regolamento, decorrono esclusivamente dalla data di ricevimento/arrivo della domanda e/o della comunicazione presso l'Ufficio Commercio.
5. Il commercio al dettaglio e le forme speciali di vendita devono essere esercitate nel pieno rispetto delle norme igienico-sanitarie.

Art. 5 - Strumenti di programmazione urbanistica commerciale

1. L'Amministrazione Comunale, qualora ne ravvisi l'esigenza o l'opportunità, può approvare nel Regolamento Urbanistico e/o con appositi provvedimenti, uno o più dei seguenti programmi, corredati di specifica regolamentazione delle attività commerciali:
 - a. programma per la tutela delle aree urbane interessate da fenomeni oggettivamente riscontrati di vulnerabilità della rete degli esercizi di vicinato ai sensi degli artt. 4 e 9 del Regolamento Regionale;
 - b. programma per la tutela e la valorizzazione dei centri storici ai sensi degli artt. 4 e 7 del Regolamento Regionale;
 - c. programma integrato per la rivitalizzazione della rete distributiva ai sensi degli artt. 4 e 8 del Regolamento Regionale;
2. La specifica regolamentazione commerciale introdotta con i succitati programmi tiene conto e si integra con quella prevista dal presente regolamento nonché con quella stabilita dagli ordinari strumenti di programmazione urbanistica, generali ed attuativi.

3. Di tali atti e programmi, salvi i diritti di accesso e le forme di pubblicità già previste e disciplinate dall'ordinamento, viene data la massima diffusione e pubblicità.
4. L'autorizzazione per l'apertura di una nuova grande struttura di vendita di tipologia A, B o C è negata, ai sensi dell'art. 6 comma 2 delle Direttive, ove lo strumento urbanistico non preveda espressamente la compatibilità della localizzazione della specifica tipologia di insediamento commerciale per il quale è richiesta l'autorizzazione.
5. L'autorizzazione per l'apertura di una media o grande struttura è negata ove l'insediamento risulti in contrasto:
 - con gli strumenti urbanistici vigenti e con la relativa normativa;
 - con le disposizioni delle N.T.A. del Regolamento Urbanistico;
 - con i programmi e la specifica regolamentazione commerciale introdotta di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo;
 - con quanto disposto al successivo art. 6 del presente regolamento (dotazione e caratteristiche dei parcheggi);
 - con l'art. 9 delle Direttive (criteri di realizzazione dei raccordi viari).

L'autorizzazione è altresì negata qualora:

- non esista disponibilità della necessaria superficie di vendita autorizzabile (SVAM o SVAG);
- sia negata la concessione o autorizzazione edilizia per la realizzazione dell'insediamento.

Art. 6 - Dotazione e caratteristiche dei parcheggi

1. Per le dotazioni e caratteristiche dei parcheggi necessari per consentire l'insediamento degli esercizi commerciali, si fa riferimento a quanto specificatamente previsto dalla disciplina urbanistica commerciale approvata dall'Amministrazione Comunale in attuazione del Decreto e delle Direttive e Regolamento Regionale di cui alla L. R. 28/99, nell'ambito del Regolamento Urbanistico o di altri Piani di Settore.

CAPO II - ESERCIZI DI VICINATO

Art. 7 - Comunicazioni ad efficacia differita

1. L'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie di vendita fino a 250 mq., l'estensione o la variazione del settore merceologico sono soggetti a previa comunicazione al Comune da effettuare ai sensi dell'art. 4 del presente Regolamento.
2. La comunicazione di cui al presente articolo, purchè redatta nelle forme prescritte e completa degli elementi di cui al successivo art. 9, consente l'effettuazione dell'operazione e l'esercizio dell'attività nella stessa indicata decorsi almeno trenta giorni dalla data del suo ricevimento o arrivo da parte dell'Ufficio Commercio del Comune secondo quanto specificato al comma 4 dell'art. 4 (cioè il trentunesimo giorno, conteggiando quello di ricevimento).

E' fatta salva l'ipotesi di approvazione dei programmi di cui all'art. 5 comma 1, con cui si sospendano o si inibiscano per un certo periodo gli effetti delle comunicazioni di apertura, che l'interessato preventivamente è tenuto ad accertare e dichiarare.

3. L'ampliamento che determina il passaggio da un esercizio di vicinato ad una media struttura di vendita secondo le definizioni del Decreto (nel caso di Campi, laddove si oltrepassa la soglia dei 250 mq. di vendita) si configura a tutti gli effetti come nuova autorizzazione, e rientra pertanto nelle disponibilità e nei criteri previsti dal presente regolamento.

Art. 8 - Comunicazioni ad efficacia immediata

1. La cessazione dell'attività, il trasferimento della gestione o della proprietà per atto tra vivi o per causa di morte, la riduzione della superficie di vendita e/o del settore merceologico di un esercizio di vicinato sono soggetti a preventiva comunicazione al Comune da effettuare ai sensi dell'art. 4 del presente regolamento.
2. La comunicazione di cui al presente articolo, purchè redatta nelle forme prescritte e completa degli elementi di cui al successivo art. 9, consente di subentrare nell'attività, di cessarla o di ridurre la superficie di vendita e/o il settore merceologico immediatamente, cioè nella stessa data in cui è ricevuta dall'Ufficio Commercio del Comune ai sensi del comma dell'art. 4 del presente regolamento.

Art. 9 - Elementi della comunicazione e modalità di redazione

1. La comunicazione di cui agli artt. 7 e 8 deve essere effettuata utilizzando esclusivamente l'apposita modulistica approvata ai sensi dell'art. 10, comma 5, del Decreto (Mod. COM 1), disponibile presso l'Ufficio Commercio e la rete telematica del Comune o del Minindustria.
2. La comunicazione effettuata su modulistica diversa o su carta semplice non è efficace ed idonea a produrre alcuno degli effetti giuridici previsti dal Decreto – e quindi a conseguire gli scopi voluti dall'interessato – ed è conseguentemente respinta ed archiviata dandone comunicazione all'interessato.
3. Per ogni operazione deve essere presentata una apposita specifica comunicazione, salve le ipotesi di:
 1. trasferimento di sede con contestuale variazione (ampliamento o riduzione) della superficie di vendita, caso in cui è sufficiente compilare la sola sez. C.1 secondo le istruzioni contenute nel Mod. COM 1;
 2. Rientro in possesso e contestuale cessione dell'esercizio o cessazione definitiva dell'attività, barrando le caselle apertura per subingresso (lettera B) e cessazione di attività (lettera D) e compilando le relative sezioni.
4. La comunicazione deve essere presentata od inviata in triplice copia con tutte le firme in originale (titolare o legale rappresentante dell'impresa, altri amministratori o soci di cui all'art. 2 D.P.R. 252/1998, eventuale preposto) – una per il Comune, una per l'impresa ed una per la C.C.I.A.A. per la presentazione al Registro delle Imprese – e deve essere compilata in maniera completa e chiara con:
 - la specificazione dell'operazione che si intende effettuare;
 - l'indicazione di tutti i dati richiesti nel frontespizio e nelle sezioni corrispondenti all'operazione che interessa;

- le dichiarazioni prescritte dall'art. 7, comma 2 del Decreto, presenti e contenute – in relazione all'operazione che interessa – nel Mod. COM 1, da rendersi barrando obbligatoriamente tutte le caselle relative ed integrandole con i dati eventualmente richiesti nonché sottoscrivendole.

In particolare nel QUADRO AUTOCERTIFICAZIONE, la dichiarazione, relativa al locale sede dell'esercizio, concernente il rispetto dei regolamenti locali di polizia urbana, annonaria, igienico-sanitaria, dei regolamenti edilizi e delle norme urbanistiche e quelle relative alla destinazione d'uso deve essere integrata con l'indicazione, nelle apposite righe, di seguito alla locuzione "in quanto", degli estremi dei provvedimenti che ne attestano l'idoneità e cioè:

a) degli estremi della certificazione di agibilità dell'immobile o documento equivalente (così come disposto dal Regolamento edilizio comunale da cui risulti la destinazione d'uso commerciale e la conformità dello stato edilizio esistente agli atti concessionati e/o autorizzati dal Comune);

b) degli estremi dell'autorizzazione sanitaria, ovvero, qualora non occorra, la non necessità della stessa.

I dati di cui ai punti a) e b) possono riguardare anche le richieste del certificato di agibilità o dell'autorizzazione sanitaria (se necessaria) in merito presentate ai competenti uffici, fermo restando l'obbligo del conseguimento dei provvedimenti prima di iniziare l'attività, che risulterà altrimenti abusiva.

Alla comunicazione deve essere allegata fotocopia di un documento d'identità in corso di validità di ognuna delle persone che rendono e sottoscrivono dichiarazioni; nel caso di cittadini extracomunitari, questi debbono allegare fotocopia di valido permesso di soggiorno.

5. La mancanza, incompletezza o non leggibilità anche di una delle dichiarazioni o di uno dei dati e allegati di cui al precedente comma 4, salvo che non siano integrabili, comporta l'inidoneità e l'inefficacia della comunicazione, con conseguente suo rigetto e divieto di esercitare l'attività indicata.

Art. 10 - Procedimenti di controllo e verifica delle comunicazioni ed atti ed effetti finali

1. A seguito della presentazione o ricevimento delle comunicazioni di cui ai precedenti artt. 7 e 8, l'Ufficio Commercio procede alla verifica della loro regolarità e correttezza formale e cioè della presenza, completezza e leggibilità di tutti gli elementi – dati, dichiarazioni, allegati - richiesti.

Ove la comunicazione risulti formalmente regolare e corretta vengono attivati i controlli e le verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese e dei dati indicati.

2. Nel caso in cui la comunicazione non sia regolare o corretta o non integrabile per riscontrate incompletezze, omissioni o incomprendibilità in relazione agli elementi richiesti al precedente art. 9, la comunicazione è considerata inidonea ed inefficace a realizzare gli scopi e gli effetti voluti ed è perciò rigettata attraverso una comunicazione dell'Amministrazione nella quale si indicano le irregolarità e le incompletezze e, nel contempo, si fa divieto e si diffida dall'esercitare l'attività.

I termini di cui agli artt. 7 e 8 decorrono dal ricevimento delle integrazioni richieste o di nuova, regolare completa comunicazione.

3. Salva l'ipotesi di diversa espressa indicazione, il recapito per la corrispondenza agli interessati è costituito dalla residenza (in caso di ditta individuale) o dalla sede legale (in caso di società) dichiarate nella comunicazione.

4. La regolare comunicazione, una copia della quale deve essere presentata alla Camera di Commercio entro i 30 giorni successivi all'effettivo inizio dell'attività, costituisce il titolo che legittima l'esercizio del commercio al dettaglio.
5. Il Comune può sempre e comunque intervenire con provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività e chiusura dell'esercizio in caso di mendacità e falsità delle dichiarazioni rese nella comunicazione o dei documenti prodotti a corredo, anche se accertata dopo il decorso di 30 giorni dalla sua presentazione.
6. Gli atti relativi al procedimento sono soggetti alle forme di accesso previste dagli artt. 22 e ss. della legge 241/1990 e dal regolamento comunale in materia.

CAPO III - MEDIE STRUTTURE DI VENDITA

Art. 11 - Classificazione

1. Per medie strutture di vendita, ai fini del presente regolamento, si intendono gli esercizi commerciali aventi superficie di vendita superiore a 250 mq e fino a 2500 mq.

Art. 12 - Procedimento autorizzatorio

1. L'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie di vendita fino a 2500 mq., l'estensione o il cambiamento del settore merceologico di una media struttura di vendita, sono soggetti ad autorizzazione comunale.
2. Il termine di conclusione del procedimento inerente la richiesta di autorizzazione per le medie strutture di vendita è stabilito in 90 giorni dalla data di presentazione della domanda, purchè formalmente regolare e completa degli elementi di cui al successivo articolo 14. Per data di presentazione si intende quella in cui la domanda è ricevuta, ai sensi dell'art. 4 del presente regolamento, dall'Ufficio Commercio del Comune di Campi Bisenzio.
3. Qualora il Comune non si pronunci, adottando espresso provvedimento, sulla domanda entro il termine di cui al comma precedente, salvo vi sia stata interruzione o sospensione dei termini, la domanda si intende accolta conformemente e limitatamente agli elaborati prodotti ed alle dichiarazioni rese.
4. La domanda deve essere presentata, a pena di irricevibilità con conseguente suo rigetto e immediata archiviazione, contestualmente a:
 - a. domanda di concessione o autorizzazione edilizia (ovvero dichiarazione di esistenza delle stesse ove risulti la conformità dello stato edilizio attuale);
 - b. denuncia di inizio attività o altro atto che legittimi l'esecuzione dei lavori e delle opere edilizie indispensabili per l'esercizio dell'attività commerciale (ovvero dichiarazione di esistenza di tali atti o della loro non necessità), e, in ogni caso, la conformità della situazione edilizia esistente a denuncia di inizio di attività edilizia precedentemente formalizzata.

Art. 13 - Comunicazioni ad efficacia immediata

1. La cessazione dell'attività, il trasferimento della gestione e della proprietà per atto tra vivi o per causa di morte, la riduzione della superficie di vendita e/o del settore merceologico sono soggetti alla sola preventiva comunicazione al Comune.

2. La comunicazione di cui al presente articolo, purchè redatta nelle forme prescritte e completa degli elementi di cui al successivo articolo 14, consente di subentrare nell'attività, di cessarla o di ridurre la superficie di vendita e/o il settore merceologico immediatamente, cioè nella data stessa in cui è ricevuta dall'Ufficio Commercio ai sensi dell'art. 4 del presente regolamento.

Art. 14 - Elementi della domanda o della comunicazione e modalità di redazione e presentazione

1. La domanda di cui all'art. 12 e la comunicazione di cui all'art. 13 devono essere effettuate utilizzando esclusivamente l'apposita modulistica approvata ai sensi dell'art. 10 comma 5 del Decreto Legislativo 114/1998 (Mod. COM 2 per la domanda; Mod. COM 3 per la comunicazione), disponibile presso l'Ufficio Commercio e la rete telematica del Comune o del Minindustria.
2. La comunicazione o la domanda effettuata su modulistica diversa o su carta semplice non è efficace e idonea a produrre alcuno degli effetti giuridici previsti dal Decreto né ad avviare il procedimento di richiesta dell'autorizzazione – e quindi a conseguire gli scopi voluti dall'interessato – ed è conseguentemente respinta ed archiviata e di ciò viene data espressa comunicazione all'interessato.
3. La domanda di autorizzazione (Mod. COM 2) deve esser presentata o inviata in duplice copia con tutte le firme in originale (titolare o legale rappresentante dell'impresa, altri amministratori o soci di cui all'art. 2 D.P.R. 252/98, eventuale preposto), una per il Comune, una per l'impresa al fine, in caso di esito positivo con apposizione degli estremi dell'autorizzazione, della sua presentazione al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. entro trenta giorni dall'inizio effettivo dell'attività o delle variazioni richieste.
4. La comunicazione (Mod. COM 3) deve esser presentata o inviata in triplice copia con tutte le firme in originale (titolare o legale rappresentante dell'impresa, altri amministratori o soci di cui all'art. 2 D.P.R. 252/98, eventuale preposto), una per il Comune, una per l'impresa ed una per la C.C.I.A.A. per la presentazione al Registro delle Imprese.
5. Sia la domanda che la comunicazione devono esser compilate in maniera completa e chiara con:
 - la specificazione dell'operazione che s'intende effettuare;
 - l'indicazione di tutti i dati richiesti nel frontespizio e nelle sezioni corrispondenti all'operazione che interessa;
 - le dichiarazioni prescritte dal Decreto, presenti e contenute – in relazione all'operazione che interessa – nel modello COM 2 o COM 3, da rendersi barrando obbligatoriamente tutte le caselle relative ed integrandole con i dati eventualmente richiesti nonché sottoscrivendole.
6. Alla domanda o alla comunicazione deve essere allegata fotocopia di un documento di identità in corso di validità di ognuna delle persone che rendono e sottoscrivono dichiarazioni; in caso di cittadini extracomunitari, questi debbono allegare fotocopia di valido permesso di soggiorno.
7. Alla domanda deve inoltre essere allegata:
 - a) copia foglio di mappa catastale con indicata l'esatta ubicazione dell'esercizio richiesto;
 - b) planimetria debitamente quotata, in scala adeguata (preferibilmente 1:100) dell'esercizio esistente o progetto dell'edificio da realizzare con evidenziate la superficie di vendita e quella destinata a magazzini, servizi, uffici. In caso di

- ampliamento deve essere indicata la superficie preesistente e quella che si intende realizzare tramite separate planimetrie ed una di unione;
- c) planimetria in scala adeguata (preferibilmente 1:500) indicante il posizionamento e la dimensione degli spazi destinati a parcheggio;
 - d) relazione asseverata da tecnico abilitato attestante la conformità del proposto insediamento o intervento agli strumenti urbanistici ed alla relativa normativa, richiamata dal presente regolamento. In particolare deve esser attestata la rispondenza della realizzazione dei raccordi viari ai criteri di cui all'art. 9, comma 3, delle Direttive nonché il rispetto della dotazione e caratteristiche dei parcheggi, secondo quanto stabilito all'art. 6 del presente regolamento, tramite anche apposita tabella comparativa;
 - e) relazione circa l'infrastrutturazione viaria e le direttrici di accesso all'esercizio;
 - f) relazione circa le conseguenze occupazionali, il rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro, il rispetto degli accordi sindacali territoriali eventualmente siglati.

Art. 15 - Procedimento di controllo e di verifica delle comunicazioni

1. Per ciò che concerne i procedimenti di controllo e verifica delle comunicazioni di cui all'art. 13 ed i conseguenti atti ed effetti finali, valgono le disposizioni dell'art. 10 del presente regolamento in quanto applicabili alle medie strutture (escluso cioè le disposizioni inerenti le comunicazioni ad efficacia differita).

Art. 16 – Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione per le medie strutture di vendita

1. L'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie di vendita, l'estensione o il cambiamento del settore merceologico di una media struttura di vendita sono soggetti ad autorizzazione comunale.
2. Il rilascio dell'autorizzazione suddetta è subordinato al verificato rispetto:
 - della conformità dell'insediamento ai vigenti strumenti urbanistici ed alla relativa normativa:
 - delle disposizioni delle N.T.A. del Regolamento Urbanistico e/o di altri Piani di Settore;
 - dei programmi di cui all'art. 5 - comma 1 - del presente regolamento e della specifica regolamentazione commerciale con gli stessi introdotta, compresa la disponibilità di SVAM necessaria;
 - delle Direttive, in particolare l'art. 9 (criteri di realizzazione dei raccordi viari);
 - delle altre norme del presente regolamento e delle norme igienico-sanitarie;
 - della conformità dello stato edilizio esistente agli atti concessori, autorizzatori e denuncia di attività edilizia

L'autorizzazione è negata qualora sia stata negata la concessione o autorizzazione edilizia per la realizzazione dell'insediamento o sia stata sospesa la D.I.A. edilizia presentata.

3. Nel caso di domande concorrenti per l'apertura di una media struttura di vendita valgono le priorità previste dall'art. 10, comma 2, del Decreto.
4. L'approvazione dei programmi di cui all'art. 5, comma 1, del presente regolamento e la specifica regolamentazione con gli stessi introdotta possono prevedere disposizioni,

prescrizioni e procedure per la valutazione dell'impatto urbanistico e ambientale al fine di rendere compatibile la localizzazione e l'apertura degli esercizi, comprese le medie strutture di vendita, con le caratteristiche dell'area interessata e con gli interventi programmati.

5. A seguito dell'approvazione di apposito programma per la tutela delle aree vulnerabili di cui all'art. 5, comma 1 lett. a) del presente regolamento, da aggiornarsi annualmente, il Comune può prevedere la graduazione dell'inserimento delle medie strutture di vendita definendo la percentuale massima di incremento annuale dell'indice di equilibrio commerciale nelle aree oggetto di programmazione. In tal caso si applicano procedure, metodologie di calcolo e priorità stabilite dall'art. 9 e dall'all. B del Regolamento Regionale.

6. Nel caso di attivazione e operatività dei programmi di cui all'art. 5, comma 1 l'autorizzazione all'apertura o all'ampliamento di medie strutture di vendita è dovuta purchè l'intervento avvenga a seguito di concentrazione o accorpamento di esercizi autorizzati, ai sensi dell'art. 24 della previgente legge 11.6.1971 n. 426, per la vendita di generi di largo e generale consumo e localizzati sul territorio comunale.

Allo scopo deve esser considerata la superficie di vendita effettiva di ognuno degli esercizi che si intendono concentrare o accorpare la cui somma complessiva deve quindi essere congrua – cioè almeno pari all'80% - con quella richiesta per realizzare l'intervento.

Il rilascio dell'autorizzazione comporta la revoca dei titoli autorizzativi relativi ai preesistenti esercizi e il totale reimpiego del personale degli esercizi concentrati o accorpati.

Nel caso di non attivazione e operatività dei programmi di cui all'art. 5, comma 1 l'autorizzazione può essere negata solo quando l'apertura o l'ampliamento della media struttura sia in contrasto con gli strumenti urbanistici o non rispetti i criteri ed i parametri di cui all'art. 9 delle Direttive regionali nonché quanto prescritto per la dotazione e le caratteristiche dei parcheggi dell'art. 6 del presente regolamento oppure quando sia negata la concessione o autorizzazione edilizia ovvero lo stato edilizio esistente risulti non legittimato da atti amministrativi comunali.

7. A seguito della presentazione della domanda di apertura, trasferimento di sede, ampliamento della superficie di vendita, estensione o cambiamento del settore merceologico di una media struttura, il Responsabile del Procedimento procede alla verifica della sua regolarità e correttezza formale e cioè della presenza, completezza e leggibilità di tutti gli elementi – dati, dichiarazioni, allegati – richiesti conformemente a quanto disposto dagli artt. 12 e 14 del presente regolamento.

8. Ove la domanda risulti formalmente regolare e corretta il Responsabile del procedimento attiva le procedure di verifica e di controllo delle dichiarazioni rese e dei dati indicati mediante richiesta agli uffici competenti per gli accertamenti.

9. Nel caso in cui la domanda non sia formalmente regolare e corretta per riscontrate omissioni, incompletezze o incomprendibilità, ne viene data comunicazione al soggetto interessato invitandolo a presentare le necessarie integrazioni (dati, dichiarazioni o altra documentazione richiesta) entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data del ricevimento della comunicazione stessa.

Contestualmente l'interessato è informato che il decorso del termine per il rilascio dell'autorizzazione è interrotto fino all'integrazione della pratica come sopra detto e che la mancata integrazione della medesima entro i termini perentori assegnati (30 gg.) comporta la decadenza della domanda e la sua archiviazione.

10. La concessione o l'autorizzazione edilizia eventualmente necessaria viene rilasciata contestualmente all'autorizzazione commerciale, salvo che non risulti possibile presentare la D.I.A. edilizia.
11. Non è rilasciabile alcuna autorizzazione per media struttura nell'ambito delle attività e dei servizi svolti congiuntamente in un solo esercizio, ex art. 10, comma 1, lettera A del Decreto (Comuni, frazioni e altre aree con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, nonché zone montane e insulari).

CAPO IV - GRANDI STRUTTURE

Art. 17 - Classificazione

1. Le grandi strutture di vendita, ai fini del presente regolamento, si ripartiscono in:
 - a. Grandi strutture di tipologia A, con superficie di vendita superiore a 10.000 mq;
 - b. Grandi strutture di tipologia B, con superficie di vendita superiore a 5000 mq. e non superiore a 10.000 mq;
 - c. Grandi strutture di tipologia C, con superficie di vendita superiore a 2500 mq e non superiore a 5.000 mq.
2. Le grandi strutture di vendita del settore merceologico non alimentare con caratteristiche di polo di attrazione di interesse interregionale sono individuate sulla base di parametri definiti dalla Giunta Regionale e sono disciplinate dall'art. 10, comma 9 e 9 bis, del Regolamento Regionale.
3. L'autorizzazione per l'apertura di una grande struttura di vendita di tipologia A, B o C è negata, ai sensi dell'art. 6 comma 2 delle Direttive, ove lo strumento urbanistico non preveda espressamente la compatibilità della localizzazione della specifica tipologia di insediamento commerciale per il quale è richiesta l'autorizzazione.

Art. 18 – Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione per le grandi strutture di vendita

1. L'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie di vendita, l'estensione od il cambiamento del settore merceologico delle grandi strutture di vendita sono soggetti ad autorizzazione comunale.
2. La domanda deve essere presentata, a pena di irricevibilità con conseguente suo rigetto ed immediata archiviazione, contestualmente a:
 - a. domanda di concessione o autorizzazione edilizia (ovvero dichiarazione di esistenza delle stesse o certificazione di conformità dell'impianto edilizio esistente a precedenti concessioni o autorizzazioni rilasciate);
 - b. denuncia di inizio attività o altro atto che legittimi l'esecuzione dei lavori e delle opere edilizie indispensabili per l'esercizio dell'attività commerciale (ovvero dichiarazione di esistenza delle stesse o della loro non necessità) con certificazione di conformità dell'impianto edilizio esistente a precedenti atti amministrativi formalizzati.
3. I criteri e le procedure per il rilascio delle autorizzazioni per le grandi strutture di vendita sono definiti dagli artt. 10 e 11 del Regolamento Regionale precisando, in relazione a tali articoli, che:

- per data di presentazione si intende quella in cui la domanda è stata ricevuta ai sensi dell'art. 4 del presente regolamento dall'Ufficio Commercio;
 - le integrazioni di cui al comma 3 dell'art. 11 del Regolamento Regionale devono essere presentate entro il termine perentorio di trenta giorni;
 - nell'ipotesi di richiesta di ampliamento di cui all'art. 10, comma 5 del Regolamento Regionale, deve essere considerata la superficie di vendita effettiva di ognuno degli esercizi che si intendono concentrare o accorpate la cui somma complessiva deve quindi essere congrua – cioè almeno pari all'80% – rispetto a quella richiesta per realizzare l'ampliamento e fermo restando che l'autorizzazione all'ampliamento di cui trattasi comporta la revoca dei titoli autorizzativi relativi ai preesistenti esercizi e il totale reimpiego del personale degli esercizi commerciali concentrati o occupati;
 - i "sessanta giorni dal ricevimento della domanda" di cui all'art. 11, comma 4 del Regolamento Regionale, si intendono decorrenti dalla presentazione della stessa solo se formalmente regolare e corretta, mentre, in caso contrario, cominciano a decorrere dalla completa e corretta presentazione delle necessarie integrazioni di cui al comma 3 dello stesso art. 11;
 - alla domanda, oltre alla documentazione di cui all'art. 11, comma 2 del Regolamento Regionale (nel caso di ampliamento deve essere indicata la superficie preesistente e quella che si intende realizzare tramite separate planimetrie ed una di unione) deve essere allegata anche relazione tecnica attestante la conformità del proposto insediamento o intervento agli strumenti urbanistici ed alla relativa normativa, al presente regolamento ed alle Direttive. In particolare deve essere attestata la rispondenza della realizzazione dei raccordi viari ai criteri di cui all'art. 9, comma 4, delle Direttive nonché il rispetto della dotazione e caratteristiche dei parcheggi, secondo quanto stabilito all'art. 6 del presente regolamento, tramite anche apposita tabella comparativa.
4. Oltre a quanto previsto all'art. 17, comma 3, del presente regolamento e ad integrazione e specificazione dell'art. 10 comma 2, lett. a) del Regolamento Regionale, il rilascio dell'autorizzazione all'apertura, al trasferimento di sede, all'ampliamento della superficie di vendita, all'estensione o al cambiamento del settore merceologico è subordinato al rispetto dei programmi di cui all'art. 5, comma 1, e della specifica regolamentazione con gli stessi introdotta, delle altre disposizioni del presente regolamento e delle norme igienico-sanitarie.

Art. 19 - Comunicazioni ad efficacia immediata

1. La cessazione dell'attività, il trasferimento della gestione o della proprietà per atto tra vivi o per causa di morte, la riduzione della superficie di vendita e/o del settore merceologico sono soggetti a preventiva comunicazione al Comune.
2. La comunicazione di cui al presente articolo, purchè redatta nelle forme prescritte e completa degli elementi di cui al successivo art. 20, consente di subentrare nell'attività, di cessarla o di ridurre la superficie di vendita e/o il settore merceologico, immediatamente, cioè nella stessa data in cui è ricevuta dall'Ufficio Commercio ai sensi dell'art. 4 del presente regolamento.

Art. 20 - Elementi della domanda o della comunicazione e modalità di redazione e presentazione

1. Per ciò che concerne gli elementi della domanda di cui al precedente art. 18 o della comunicazione di cui al precedente art. 19 e le modalità della loro redazione e presentazione si richiamano le disposizioni dell'art. 14 del presente regolamento, valide anche per le grandi strutture di vendita.

Art. 21 - Procedimenti di controllo e di verifica delle comunicazioni

1. Per ciò che concerne i procedimenti di controllo e verifica delle comunicazioni di cui all'art. 19 ed i conseguenti atti ed effetti finali, valgono le disposizioni dell'art. 10 del presente regolamento in quanto applicabili alle grandi strutture (escluso cioè le disposizioni inerenti le comunicazioni ad efficacia differita).

CAPO V - CENTRI COMMERCIALI

Art. 22 - Caratteristiche e definizione

1. Il Centro Commerciale è una media o una grande struttura di vendita nella quale più esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente. Pertanto, quale media o grande struttura di vendita, il Centro Commerciale deve essere oggetto di specifica domanda ed autorizzazione.
2. E' Centro Commerciale la struttura caratterizzata anche dalla presenza di soli esercizi di vicinato, di esercizi di vicinato e una o più medie o grandi strutture, ovvero di sole medie o grandi strutture.
3. Per superficie di vendita di un Centro Commerciale si intende quella risultante dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi al dettaglio in esso presenti, ed essa determina la disciplina e la procedura amministrativa da applicare alle relative domande e comunicazioni.

Art. 23 – Procedure per l'autorizzazione dei Centri Commerciali

1. L'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie di vendita di un Centro Commerciale, sono soggetti ad autorizzazione comunale, salvi i procedimenti autorizzatori e quelli soggetti a comunicazione, ad efficacia differita od immediata, contemporaneamente o successivamente necessari per l'attivazione, le variazioni, e le cessazioni dei singoli esercizi di vendita componenti il Centro Commerciale che sono definiti con autonomi atti o provvedimenti. All'autorizzazione inerente il Centro Commerciale deve quindi attribuirsi essenzialmente valore quantitativo (in termini di superficie di vendita complessiva, eventualmente suddivisa fra i settori alimentare e non alimentare) e di consenso alla sua realizzazione in stretto rapporto con gli strumenti urbanistici e con la concessione o autorizzazione edilizia o D.I.A. edilizia.
2. La superficie di vendita del Centro Commerciale (nel caso di apertura o di trasferimento) o quella che si intende raggiungere (nel caso di ampliamento) determina la disciplina e la procedura da seguire, secondo che si tratti di media o grande struttura di vendita.

3. La domanda di autorizzazione all'apertura, al trasferimento di sede e all'ampliamento della superficie di vendita di un Centro Commerciale – che deve essere corredata da una relazione che ne descrive esattamente la composizione, dettagliando le varie attività e funzioni previste con a fianco di ciascuna indicata la relativa superficie (per quelle commerciali anche la superficie di vendita suddivisa per settore merceologico) – può esser presentata da un unico promotore o dai singoli aspiranti esercenti. Nella seconda ipotesi la domanda è presentata tramite un rappresentante degli stessi nominato, con la maggioranza indicata dall'art. 1105 del Codice Civile, per i rapporti giuridici con i terzi. Di tale qualifica deve essere dato atto nel frontespizio del Mod. COM 2. Per la modalità di redazione e presentazione della domanda inerente il Centro Commerciale, gli elementi - dati, dichiarazioni ed allegati – necessari, le procedure di controllo e verifica ed il rilascio o diniego dell'autorizzazione, deve farsi riferimento alle relative disposizioni contenute nel CAPO III e IV del presente regolamento, secondo che si tratti di media o grande struttura di vendita.
4. Ai soli fini della presentazione della domanda, il promotore del Centro, può non essere in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 5 del Decreto che devono comunque essere posseduti, prima del rilascio dell'autorizzazione per il Centro Commerciale, dal promotore stesso o da altro soggetto richiedente che ne assuma la titolarità. L'intestazione ad altro soggetto, diverso dal promotore originario, che dovrà essere in possesso anche degli altri requisiti previsti dall'art. 5 del Decreto, non costituisce caso di subingresso.
5. La planimetria da allegarsi alla domanda di autorizzazione all'apertura, al trasferimento e all'ampliamento indica la superficie complessiva del Centro intesa quale somma delle superfici di vendita di ciascun esercizio commerciale previsto (che pure devono essere indicate) nonché le infrastrutture comuni e gli spazi di servizio gestiti unitamente e le loro superfici.
6. L'autorizzazione per il Centro Commerciale viene intestata e rilasciata al promotore o rappresentante del Centro (nominato come detto al comma 3) il quale rappresenterà il Centro nei rapporti, anche futuri, con la Pubblica Amministrazione. Il promotore del Centro può essere anche una società o un'associazione stabile di imprese. In tal caso, fermo restando quanto precisato al precedente comma 4, per i requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale si applica l'art. 5 comma 6 del Decreto.
7. Successivamente all'ottenimento dell'autorizzazione per il Centro Commerciale, i soggetti interessati provvederanno a richiedere il rilascio delle autorizzazioni o a presentare le comunicazioni per ognuno degli esercizi (rispettivamente grandi o medie strutture ed esercizi di vicinato) costituenti e facenti parte del Centro Commerciale stesso utilizzando l'apposito modello approvato ai sensi dell'art. 10 comma 5 del Decreto. I procedimenti per l'insediamento dei singoli esercizi commerciali all'interno del Centro sono quelli previsti dal presente regolamento prescindendosi però dall'applicazione degli artt. 12 – commi 2 e 4 -, 14 – comma 7 -, 16 – commi da 2 a 6 e comma 10, 18 – commi 2, 3 e 4. Tali procedimenti devono pertanto concludersi entro trenta giorni dalla data di ricevimento da parte dell'Ufficio Commercio delle domande e/o comunicazioni ove l'insediamento delle attività avvenga conformemente alle prescrizioni e/o vincoli eventualmente stabiliti in sede di rilascio di autorizzazione per il Centro Commerciale ed i soggetti che intendono assumere la titolarità dei singoli esercizi commerciali siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 del Decreto.

Art. 24 – Correlazione dei procedimenti di rilascio della concessione o autorizzazione edilizia e dell'autorizzazione all'apertura, trasferimento di sede o ampliamento di superficie di una media o grande struttura.

1. Qualora ai fini dell'apertura, trasferimento di sede o ampliamento della superficie di vendita di una media o grande struttura sia necessario il rilascio di apposita concessione o autorizzazione edilizia, l'interessato deve farne richiesta contestualmente alla domanda di autorizzazione commerciale secondo quanto disposto dagli artt. 12 comma 4 e 18 comma 2 del presente regolamento.
2. Resta fermo che essendo il procedimento edilizio e quello commerciale necessariamente interrelati, le richieste di integrazioni, dati, dichiarazioni o documenti avanzate per uno dei due procedimenti sono valido titolo per la sospensione del procedimento, e comunque di interruzione dei termini sia del procedimento edilizio che di quello commerciale anche al fine di quanto previsto dagli artt. 12 comma 2 del presente regolamento e 11 comma 8 del Regolamento Regionale.
3. L'attività commerciale delle medie e grandi strutture di vendita autorizzate come previsto al presente articolo non può essere iniziata fino alla certificazione della agibilità degli immobili relativi, nelle forme previste dalle leggi statali e regionali e dal regolamento edilizio comunale.
4. L'annullamento e/o la decadenza della concessione o autorizzazione edilizia o D.I.A. per motivi urbanistico-edilizi comporta altresì la revoca della corrispondente autorizzazione commerciale con divieto di proseguire l'attività negli immobili interessati dai provvedimenti di cui trattasi.

A norma di quanto previsto dal Regolamento Regionale n. 4/99 (art.9 comma 8 per le medie strutture, art. 11 comma 10 per le grandi strutture), il Comune rilascia contestualmente l'autorizzazione commerciale e la concessione edilizia, subordinando il rilascio di ciascuno dei due documenti al preventivo accertamento, da parte dei settori ed uffici interessati, che ambedue i documenti sono pronti per essere consegnati al richiedente.

I responsabili dei due servizi competenti potranno comunque concordare una procedura differente, purchè essa garantisca la contestualità prevista.

CAPO VI - FORME SPECIALI DI VENDITA AL DETTAGLIO

Art. 25 – Tipologie delle forme speciali di vendita

1. La vendita al dettaglio può essere esercitata nelle forme speciali previste dal Decreto secondo le modalità e nei limiti previsti dallo stesso e dal presente regolamento.
2. Le forme speciali di vendita si suddividono in:
 - a. Vendita in spacci interni;
 - b. Vendita mediante apparecchi automatici;
 - c. Vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione;
 - d. Vendita a domicilio.

Art. 26 – Comunicazione: efficacia, elementi e modalità di redazione

1. L'inizio, le variazioni (di superficie di vendita, di settore merceologico, di titolarità o gestione), il trasferimento e la cessazione delle attività di cui al presente capo sono soggette a preventiva comunicazione al Comune.
2. La comunicazione, purchè redatta nelle forme prescritte e completa degli elementi richiesti, secondo quanto disposto ai successivi commi del presente articolo, consente l'esercizio dell'attività nella stessa indicata decorsi almeno trenta giorni dalla data in cui è stata ricevuta dall'Ufficio Commercio ai sensi dell'art.4 del presente regolamento eccetto i casi di subingresso senza modifiche, riduzione della superficie di vendita (per gli spacci interni) o di settore merceologico e cessazione, nei quali la comunicazione ha efficacia immediata, cioè nella stessa data di ricevimento.
3. La comunicazione deve essere effettuata utilizzando esclusivamente l'apposita modulistica predisposta dal Comune, disponibile presso l'Ufficio Commercio e la rete telematica del Comune.
4. La comunicazione effettuata su modulistica diversa o su carta semplice non è efficace e non è idonea a produrre alcuno degli effetti giuridici previsti dal Decreto – e quindi a conseguire gli scopi voluti dall'interessato – ed è conseguentemente dichiarata tale, respinta ed archiviata.
5. Per ogni operazione deve essere presentata un'apposita specifica comunicazione, salva la sola ipotesi del trasferimento di sede con contestuale variazione (ampliamento o riduzione) della superficie di vendita per gli spacci interni.
6. La comunicazione deve essere predisposta in triplice copia con tutte le firme in originale (titolare o legale rappresentante dell'impresa, altri amministratori o soci di cui all'art. 2 D.P.R. 252/1998, eventuale preposto) – una per il Comune, una per l'impresa ed una per la C.C.I.A.A. per la presentazione al Registro delle Imprese – e deve essere compilata in maniera completa e chiara con:
 - la specificazione dell'operazione che si intende effettuare;
 - l'indicazione di tutti i dati richiesti nel frontespizio e nelle sezioni corrispondenti all'operazione che interessa;
 - le dichiarazioni prescritte dal Decreto, presenti e contenute – in relazione all'operazione che interessa – nel modello appositamente predisposto, da rendersi barrando obbligatoriamente tutte le caselle relative ed integrandole con i dati eventualmente richiesti nonché sottoscrivendole.

In particolare nel QUADRO AUTOCERTIFICAZIONE, la dichiarazione, relativa al locale sede dell'esercizio, concernente il rispetto dei regolamenti locali di polizia urbana, annonaria, igienico-sanitaria, dei regolamenti edilizi e delle norme urbanistiche e quelle relative alla destinazione d'uso deve essere integrata con l'indicazione, nelle apposite righe, di seguito alla locuzione "in quanto", degli estremi dei provvedimenti che ne attestano l'idoneità e cioè degli estremi della certificazione di agibilità dell'immobile o documento equivalente così come disposto dal Regolamento edilizio comunale da cui risulti la destinazione d'uso commerciale. Inoltre occorre indicare anche gli estremi dell'autorizzazione sanitaria, ovvero, qualora non occorra, la non necessità della stessa. Tali dati possono riguardare anche le richieste del certificato di agibilità o dell'autorizzazione sanitaria (se necessaria) in merito presentate ai competenti uffici, fermo restando l'obbligo del conseguimento dei provvedimenti prima di iniziare l'attività che risulterà altrimenti abusiva.

Alla comunicazione deve essere allegata fotocopia di un documento d'identità in corso di validità di ognuna delle persone che rendono e sottoscrivono dichiarazioni; nel caso di cittadini extracomunitari, questi debbono allegare fotocopia di valido permesso di soggiorno.

7. La mancanza, incompletezza o non leggibilità anche di una delle dichiarazioni o di uno dei dati e allegati di cui al precedente comma 4, salvo che non siano integrabili, comporta l'inidoneità e l'inefficacia della comunicazione, con conseguente suo rigetto e divieto di esercitare l'attività indicata.

Art. 27 - Procedimenti di controllo e verifica delle comunicazioni ed atti ed effetti finali

1. A seguito della presentazione delle comunicazioni di cui al precedente art. 26, l'Ufficio Commercio procede alla verifica della loro regolarità e correttezza formale e cioè della presenza, completezza e leggibilità di tutti gli elementi (dati, dichiarazioni, allegati) richiesti.
2. Ove la comunicazione risulti formalmente regolare e corretta, ai sensi dell'art.11 del D.P.R. n. 403/1998 vengono attivati i controlli e le verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese e dei dati indicati.
3. Nel caso in cui la comunicazione non sia regolare o corretta o non integrabile per riscontrate incompletezze, omissioni o incomprensibilità, la comunicazione è considerata inidonea ed inefficace a realizzare gli scopi e gli effetti voluti ed è perciò rigettata attraverso una comunicazione dell'Amministrazione nella quale si indicano le irregolarità e le incompletezze e, nel contempo, si fa divieto e si diffida dall'esercitare l'attività.
I termini di cui al precedente art. 26 decorrono dal ricevimento della nuova regolare completa comunicazione e integrazioni richieste.
4. Salva l'ipotesi di diversa espressa indicazione, il recapito per la corrispondenza agli interessati è costituito dalla residenza (in caso di ditta individuale) o dalla sede legale (in caso di società) dichiarate nella comunicazione.
5. La regolare o regolarizzata comunicazione, una copia della quale deve essere presentata alla Camera di Commercio entro i trenta giorni successivi all'effettivo inizio dell'attività, costituisce il titolo che legittima l'esercizio della forma speciale di vendita.
6. Il Comune può sempre e comunque intervenire con provvedimento di divieto di prosecuzione della forma speciale di vendita e cessazione dell'attività in caso di mendacità e falsità delle dichiarazioni rese nella comunicazione o dei documenti prodotti a corredo, anche se accertata dopo il decorso di trenta giorni dalla sua presentazione.
7. Gli atti relativi al procedimento sono soggetti alle forme di accesso previste dagli artt. 22 e ss. della legge 241/1990 e dal regolamento comunale in materia.

Art. 28 - Spacci interni

1. Per vendita in spacci interni si intende la vendita al dettaglio effettuata:
 - a. a favore di dipendenti da enti o imprese, pubblici o privati;
 - b. a favore di militari;
 - c. a favore di soci di cooperative di consumo;
 - d. a favore di aderenti a circoli privati;
 - e. nelle scuole, esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi;
 - f. negli ospedali, esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi;

- g. nei cinema, teatri e altri luoghi destinati ad accogliere attività di rappresentazione o spettacolo, esclusivamente a favore degli spettatori;
 - h. nei musei, esclusivamente a favore dei visitatori (fatte salve le norme speciali di cui alla L. 14.01.1993 n8 4 e al D.M. 24.03.1997 n8 139)
 - i. negli alberghi ed altre strutture ricettive, esclusivamente a favore degli alloggiati (fatte salve le norme speciali vigenti);
 - j. negli altri luoghi, pubblici o privati, assimilabili (accesso riservato a determinate categorie di soggetti o sottoposto a particolari modalità quali il pagamento di un biglietto).
2. I locali nei quali è effettuata la vendita di cui al precedente comma non devono essere aperti al pubblico né devono avere accesso diretto dalla pubblica via.

Art. 29 - Apparecchi automatici

1. La vendita dei prodotti al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici è soggetta ad apposita comunicazione al Comune di Campi Bisenzio. Una stessa comunicazione può essere utilizzata per più apparecchi automatici e per diverse loro ubicazioni (da indicare esattamente). Ove l'installazione avvenga su suolo pubblico, occorre conseguire l'apposita concessione, anche nel rispetto dell'articolo 20 del Codice della Strada qualora l'apparecchio automatico sia collocato in area privata comportante la modifica delle caratteristiche dei prospetti degli edifici, occorre la necessaria autorizzazione edilizia.
2. La vendita mediante apparecchi automatici, se effettuata in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo, è soggetta alle medesime disposizioni concernenti l'apertura di un esercizio di vendita di cui ai precedenti Capi del presente Titolo.
3. La somministrazione al pubblico di alimenti e bevande effettuata mediante apparecchi automatici è soggetta alle disposizioni della Legge 287/1991 sui pubblici esercizi laddove si configuri la fattispecie di cui all'art. 1 comma 2 della succitata legge.
4. I distributori automatici o semiautomatici di prodotti alimentari devono corrispondere ai requisiti previsti dall'art. 32 del DPR 26/3/1980 n.327 (Regolamento di esecuzione della Legge n.283/1962).

Art. 30 - Vendita per corrispondenza o mediante sistemi di comunicazione

1. La vendita al dettaglio per corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione è soggetta a previa comunicazione al Comune nel quale l'esercente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale, se società.
2. E' vietato inviare prodotti al consumatore se non a seguito di specifica richiesta.
3. E' consentito l'invio di campioni di prodotti o di omaggi, senza spese o vincoli per il consumatore.
4. Nei casi in cui le operazioni di vendita siano effettuate tramite televisione, l'emittente televisiva deve accertare, prima di metterle in onda, che il titolare dell'attività sia in possesso dei requisiti prescritti dal Decreto e dal presente regolamento per l'esercizio della vendita al dettaglio.
Durante la trasmissione debbono essere indicati il nome e la denominazione o la ragione sociale e la sede del venditore, il numero di iscrizione al registro delle imprese ed il numero della partita IVA.

Agli organi di vigilanza è consentito il libero accesso al locale indicato come sede del venditore.

5. Sono vietate le operazioni di vendita all'asta realizzate per mezzo della televisione o di altri sistemi di comunicazione.
6. Chi effettua le vendite tramite televisione per conto terzi deve essere in possesso della licenza prevista dall'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
7. Alle vendite di cui al presente articolo si applicano altresì le disposizioni di cui al decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50, in materia di contratti negoziati fuori dei locali commerciali.
8. Le disposizioni previste dal presente articolo si applicano anche al commercio elettronico nel rispetto dell'art. 21 del Decreto e delle azioni promosse dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 31 - Vendite a domicilio

1. La vendita al dettaglio o la raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio dei consumatori, è soggetta a previa comunicazione al Comune nel quale l'esercente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale, se società.
2. Il soggetto di cui al comma 1, che intende avvalersi per l'esercizio dell'attività di incaricati, ne comunica l'elenco all'autorità di pubblica sicurezza del luogo nel quale ha la residenza o la sede legale e risponde agli effetti civili dell'attività dei medesimi.
3. Gli incaricati devono essere in possesso dei requisiti morali di cui all'articolo 5, comma 2 del Decreto, i quali sono autocertificati dagli stessi ed allegati nella comunicazione di cui al precedente comma.
4. L'impresa di cui al comma 1 rilascia un tesserino di riconoscimento alle persone incaricate, che deve ritirare non appena esse perdano i requisiti richiesti dall'art. 5, comma 2, del Decreto.
5. Il tesserino di riconoscimento di cui al comma 4 deve essere numerato e aggiornato annualmente, deve contenere le generalità e la fotografia dell'incaricato, l'indicazione a stampa della sede e dei prodotti oggetto dell'attività dell'impresa, nonché del nome del responsabile dell'impresa stessa e la firma di quest'ultimo; il tesserino deve essere esposto in modo visibile durante le operazioni di vendita.
6. Il tesserino di riconoscimento di cui ai commi 4 e 5 è obbligatorio anche per l'imprenditore che effettua personalmente le operazioni disciplinate dal presente articolo.
7. Le disposizioni concernenti gli incaricati si applicano anche nel caso di operazioni di vendita a domicilio del consumatore effettuate dal commerciante sulle aree pubbliche in forma itinerante.
8. Alle vendite di cui al presente articolo si applicano altresì le disposizioni di cui al Decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50, in materia di contratti negoziati fuori dei locali commerciali.

Art. 32 - Propaganda a fini commerciali

1. L'esibizione o illustrazione di cataloghi e l'effettuazione di qualsiasi altra forma di propaganda commerciale presso il domicilio del consumatore o nei locali nei quali il consumatore si trova, anche temporaneamente, per motivi di lavoro, studio, cura o

svago, sono sottoposte alle disposizioni sugli incaricati e sul tesserino di riconoscimento di cui all'articolo precedente.

CAPO VII - COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Art. 33 - Rinvio

1. L'attività commerciale su area pubblica è disciplinata sulla base del Decreto, della Legge Regionale n. 9/1999 e delle relative norme di attuazione, dal Regolamento comunale in materia che forma parte integrante del Piano Comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, approvato con delibera consiliare n. 5 del 5/2/2001.

TITOLO III

DISPOSIZIONI PARTICOLARI E SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' COMMERCIALE

CAPO I - DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art. 34 - Subingresso

1. Il trasferimento della gestione o della proprietà per atto fra vivi o per causa di morte di un esercizio di vendita sono soggetti alla sola comunicazione al Comune competente per territorio.
2. Ai sensi dell'art. 9, comma 2, della Legge Regionale la comunicazione di subingresso è presentata, a pena di decadenza, entro un anno dalla morte del titolare od entro sessanta giorni dall'atto di trasferimento della gestione o della titolarità dell'esercizio.
3. La comunicazione di subingresso presentata entro i termini perentori di cui al precedente comma 2 consente al subentrante – purchè in possesso dei requisiti morali e, per il settore alimentare, professionali – di esercitare immediatamente (cioè nella data in cui la comunicazione è ricevuta dal Comune, con le modalità di cui all'art. 4 del presente Regolamento) l'attività del dante causa, cui correlativamente incombe l'obbligo di cessarla secondo quanto disposto dal successivo art. 35.
4. La comunicazione di subingresso presentata non rispettando i termini perentori di cui al comma 2 comporta la decadenza dell'autorizzazione o del titolo sorto a seguito di precedente regolare comunicazione in capo al dante causa. Conseguentemente:
 - a. la comunicazione stessa sarà dichiarata inidonea ed inefficace a produrre gli effetti giuridici previsti dal Decreto – e quindi a conseguire gli scopi voluti dall'interessato – e respinta con diffida e divieto nei confronti del subentrante ad esercitare l'attività prima assentita, altrimenti abusiva;
 - b. sarà avviato, ai sensi della Legge 241/90, il procedimento di dichiarazione di decadenza dell'autorizzazione o del titolo sorto a seguito di precedente regolare comunicazione in capo al dante causa.
5. Ad ogni trasferimento della gestione o della proprietà dell'esercizio deve corrispondere una comunicazione di subingresso (e correlativa comunicazione di cessazione da parte del dante causa, secondo quanto disposto al successivo art. 35) osservando i suddetti termini perentori e la sequenza logica e cronologica dei trasferimenti susseguiti.

6. In caso di morte del titolare la comunicazione è effettuata dall'erede o dagli eredi che abbiano nominato, con la maggioranza indicata dall'articolo 1105 del codice civile, un solo rappresentante per tutti i rapporti giuridici con i terzi, ovvero abbiano costituito una società, sempre che abbiano i requisiti di cui all'articolo 5 del Decreto.
7. Qualora si tratti di esercizi relativi al settore merceologico alimentare, gli eredi che ne siano sprovvisti devono acquisire i requisiti professionali di cui all'articolo 5 comma 5 del Decreto entro un anno dalla comunicazione di subingresso.
8. Nel caso di morte del titolare, per proseguirne provvisoriamente l'attività in attesa che sussistano le condizioni per la definitiva comunicazione di subingresso (adempimenti successori, definizione dei rapporti all'interno dell'eventuale comunione ereditaria, negoziazione quote, costituzione società per la gestione dell'esercizio etc.) è necessario che da parte dell'erede o di uno degli eredi sia presentata comunicazione di prosecuzione dell'attività al Comune, utilizzando preferibilmente l'apposito modello predisposto dall'Ufficio Commercio.
9. All'erede o agli eredi è altresì consentito, entro l'anno dalla data del decesso, cedere in proprietà o in gestione l'esercizio (ipotesi in cui deve comunque essere presentata definitiva comunicazione di subingresso), purchè vi siano succeduti con regolare denuncia.

Art. 35 - Cessazione

1. La cessazione dell'attività di un esercizio di vendita è soggetta alla sola comunicazione al Comune.
2. La comunicazione di cessazione, eccetto quella per causa di morte del titolare, deve essere presentata in via preventiva e comunque entro la data di cessazione o dell'atto di trasferimento dell'esercizio. L'inosservanza della presente disposizione è sanzionata ai sensi dell'art. 22 comma 3 del Decreto in relazione all'art. 26 comma 5 del Decreto stesso, anche su segnalazione della competente Camera di Commercio. E' fatta salva comunque la valutazione in ordine alla gravità di tale inosservanza secondo le apposite direttive del Sindaco.

Art. 36 - Affidamento di reparto

1. Il titolare di un esercizio di vendita al dettaglio può affidare la gestione di uno o più reparti dell'esercizio ad altri soggetti in possesso dei requisiti prescritti.
2. L'affidamento del reparto è assimilato al subingresso e soggetto alle comunicazioni di cui agli artt. 8 o 13 o 19 del presente regolamento, secondo la superficie di vendita del reparto, da parte del soggetto che lo prende in gestione (nella sezione relativa all'apertura per subingresso del Mod. COM 1 o del Mod. COM 3 dovrà barrarsi la casella "ALTRE CAUSE", indicando "PRESA IN GESTIONE DI REPARTO").
3. Il soggetto che affida in gestione il reparto non deve effettuare alcuna comunicazione né di riduzione della superficie di vendita né di parziale cessazione.

CAPO II - SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'

Art. 37 - Disciplina degli orari e delle ferie

1. La disciplina degli orari degli esercizi di vendita al dettaglio è contenuta in apposita ordinanza sindacale nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto e dalla normativa regionale. Il Comune, per evitare difficoltà di approvvigionamento, in accordo e collaborazione con le Associazioni di categoria e dei consumatori e con le organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti del settore, promuove le opportune iniziative affinché la chiusura degli esercizi durante le ferie avvenga con criteri di gradualità.

Art. 38 - Pubblicità dei prezzi

1. I prodotti esposti per la vendita al dettaglio nelle vetrine esterne o all'ingresso del locale e nelle immediate adiacenze dell'esercizio o su aree pubbliche o sui banchi di vendita, ovunque collocati, debbono indicare, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo.
2. Quando siano esposti insieme prodotti identici dello stesso valore è sufficiente l'uso di un unico cartello.
3. Negli esercizi di vendita e nei reparti di tali esercizi organizzati con il sistema di vendita del libero servizio l'obbligo dell'indicazione del prezzo deve essere osservato in ogni caso per tutte le merci comunque esposte al pubblico.
4. I prodotti sui quali il prezzo di vendita al dettaglio si trovi già impresso in maniera chiara e con caratteri ben leggibili, in modo che risulti facilmente visibile al pubblico, sono esclusi dall'applicazione del precedente comma 3.
5. In caso di vendita di prodotti d'arte e di antiquariato nonché di oreficeria, l'obbligo di pubblicità del prezzo può ritenersi rispettato mediante modalità idonee allo scopo, anche tramite l'utilizzo sul singolo prodotto di un cartellino visibile dall'interno dell'esercizio e non dall'esterno.
6. Restano salve le disposizioni vigenti circa l'obbligo dell'indicazione del prezzo di vendita al dettaglio per unità di misura.

Art. 39 - Disposizioni generali sulle vendite straordinarie (di liquidazione, di fine stagione e promozionali)

1. In tutte le vendite è vietato ogni riferimento a procedure fallimentari e simili.
2. Le merci devono essere poste in vendita con l'indicazione del prezzo normale, dello sconto espresso in percentuale e del nuovo prezzo scontato o ribassato.
3. Durante il periodo in cui in un esercizio vengono effettuate vendite di liquidazione e di fine stagione è possibile porre in vendita solo le merci già presenti nell'esercizio e nei locali di sua pertinenza. Il divieto di introduzione di ulteriori merci riguarda sia quelle acquistate che quelle concesse in conto deposito.
4. Le merci oggetto di vendita straordinaria e come tali offerte devono essere separate da quelle eventualmente poste in vendita alle condizioni ordinarie.
5. Le asserzioni pubblicitarie devono contenere gli estremi delle previste comunicazioni, nonché l'indicazione della durata della vendita.
6. Durante le vendite di fine stagione è vietato effettuare vendite promozionali, salvo quanto previsto dal successivo art. 41.

Art. 40 - Vendite di liquidazione

1. Le vendite di liquidazione sono effettuate dall'esercente dettagliante per esitare in breve tempo tutte le merci in vendita, a seguito di: cessazione dell'attività commerciale, cessione dell'azienda, trasferimento dell'azienda in altro locale, trasformazione o rinnovo dei locali e devono essere comunicate al Comune almeno quindici giorni prima della data di inizio della vendita.
2. Tali vendite possono essere effettuate in ogni periodo dell'anno, per una durata non superiore a 10 settimane in caso di cessione o cessazione dell'attività commerciale, e per una durata non superiore a 4 settimane nel caso di trasferimento dell'azienda in altro locale o trasformazione o rinnovo dei locali.
3. E' vietato effettuare vendite di liquidazione con il sistema del pubblico incanto.
4. La comunicazione al Comune relativa alla vendita di liquidazione, per la quale è predisposta apposita modulistica deve essere corredata da una dichiarazione recante i seguenti elementi completi di data ed estremi:
 - a. per la cessazione dell'attività commerciale: di aver effettuato comunicazione di cessazione dell'attività o atto di rinuncia all'autorizzazione amministrativa;
 - b. per la cessione di azienda: di aver sottoscritto atto pubblico di cessione o scrittura privata registrata;
 - c. per il trasferimento dell'azienda in altro locale: di aver effettuato comunicazione o ottenuto autorizzazione al trasferimento;
 - d. per la trasformazione o il rinnovo dei locali: di aver effettuato denuncia di inizio di attività o ottenuto concessione o autorizzazione edilizia per la realizzazione di opere edili ovvero di comunicare il rinnovo di almeno l'80 per cento degli arredi, dandone adeguata prova mediante la descrizione degli arredi da sostituire o la produzione di appositi preventivi.
5. Al termine della vendita di liquidazione per il rinnovo e la trasformazione dei locali, l'esercizio deve essere immediatamente chiuso per il tempo necessario all'effettuazione dei lavori stessi. Non sono ammesse deroghe o proroghe alla chiusura, tranne nel caso in cui il soggetto non abbia usufruito dell'intero periodo previsto dalla legislazione vigente.

Art. 41 - Vendite di fine stagione

1. Le vendite di fine stagione riguardano esclusivamente i prodotti, di carattere stagionale, suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti entro un certo periodo di tempo. Tali vendite devono essere presentate al pubblico come tali e possono essere effettuate solo dal terzo lunedì di gennaio al terzo sabato di marzo e dal terzo lunedì di luglio al terzo sabato di settembre.
2. Il Comune, d'intesa con la competente Camera di Commercio e sentite le locali organizzazioni delle imprese del commercio e dei consumatori, può definire periodi diversi da quelli indicati al comma 1 per l'effettuazione delle vendite di fine stagione. Tali diversi periodi saranno definiti con motivata ordinanza sindacale.

Art. 42 - Vendite promozionali

1. Nelle vendite promozionali vengono offerte condizioni favorevoli di acquisto dei prodotti in vendita; le merci offerte in promozione devono essere separate da quelle vendute alle condizioni ordinarie, in modo che siano chiaramente distinguibili. La comunicazione deve essere effettuata al Comune almeno dieci giorni prima dell'inizio della vendita.
2. Le vendite promozionali dei prodotti di carattere stagionale appartenenti al settore merceologico non alimentare non possono essere effettuate nel mese di dicembre, nei periodi delle vendite di fine stagione e nei trenta giorni precedenti tali periodi.
3. Le vendite promozionali dei prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare e dei prodotti per l'igiene della persona e della casa possono essere effettuate, se consentite e nei limiti previsti dalla normativa statale e regionale vigente, in qualsiasi periodo dell'anno senza necessità di preventiva comunicazione al Comune.

Art. 43 - Commercio all'ingrosso ed al dettaglio

1. E' vietato l'esercizio congiunto nello stesso locale dell'attività di vendita all'ingrosso ed al dettaglio, salvo le deroghe stabilite dalla Regione con il Regolamento n. 4/99 e successive modificazioni.
2. Il divieto di cui al comma precedente (a norma dell'art. 11 – bis del suddetto Regolamento Regionale) non si applica per la vendita dei seguenti prodotti:
 - a) Macchine, attrezzature e articoli tecnici per l'agricoltura, l'industria, il commercio e l'artigianato;
 - b) Materiale elettrico;
 - c) Colori e vernici, carte da parati;
 - d) Ferramenta ed utensileria;
 - e) Articoli per impianti idraulici, a gas ed igienici;
 - f) Articoli per riscaldamento;
 - g) Strumenti scientifici e di misura;
 - h) Macchine per ufficio;
 - i) Auto-moto-cicli e relativi accessori e parti di ricambio;
 - j) Combustibili;
 - k) Materiali per l'edilizia;
 - l) Legnami.
3. Resta salvo il diritto acquisito dagli esercenti in attività alla data del 24 aprile 1999.

Art. 44 - Attività temporanee di vendita

1. In occasione di fiere, feste, manifestazioni, spettacoli o altre riunioni straordinarie in aree o locali privati o nella disponibilità di privati o di enti pubblici diversi dall'Amministrazione Comunale, chi interessato, purchè in possesso dei prescritti requisiti di cui all'art. 5 del Decreto e con il consenso dell'organizzatore o del gestore, può presentare una comunicazione per esercitare temporaneamente nel luogo e nel periodo dell'evento, commercio al dettaglio di prodotti allo stesso attinenti.

La comunicazione deve essere presentata, a pena di irricevibilità, almeno quindici giorni prima dell'inizio della vendita. A tal fine deve essere utilizzata l'apposita modulistica predisposta dal Comune, rendendo le dichiarazioni prescritte sulla falsariga delle disposizioni contenute negli artt. 7 e 9 del presente regolamento, in quanto applicabili.

2. Sono fatte salve le vigenti norme in materia di igiene e sanità, anche in relazione al rilascio delle relative autorizzazioni sanitarie, per quanto attiene alla manipolazione ed al deposito di alimenti ed alla vendita di determinati prodotti.

Art. 45 - Consumo di prodotti alimentari negli esercizi di vicinato

1. Fermi restando i requisiti igienico-sanitari, negli esercizi di vicinato autorizzati alla vendita dei prodotti di cui all'art. 4 della legge 25.03.1997 n. 77 è consentito il consumo immediato dei medesimi all'interno dei locali purchè:
 - a. non venga effettuato un apposito servizio di somministrazione;
 - b. non vengano collocate nel locale di vendita attrezzature finalizzate a permettere o favorire la consumazione sul posto dei prodotti;
 - c. non siano predisposte liste o "menù" dei prodotti offerti, con relativi prezzi;
 - d. non siano raccolte o registrate le ordinazioni e fatto servizio con portate di alimenti e/o bevande.
2. Per attrezzature finalizzate alla somministrazione si intende un qualsiasi elemento di arredo che sia appositamente collocato nel punto di vendita per consentire o favorire la consumazione dei prodotti sul posto quali tavoli, sedie, banchi, panche e simili. Non sono tali i piani di appoggio sistemati nell'esercizio per consentire di collocarvi i contenitori di alimenti e bevande durante e dopo l'uso.

Art. 46 – Sospensione dell'attività

1. Nel caso di sospensione dell'attività per un periodo superiore ad un mese, deve esserne data preventiva comunicazione al Comune.
2. Il periodo di sospensione può durare fino al massimo di un anno, dopo di che si applicano le disposizioni di cui all'art. 22 comma 4 lett. b) o comma 5 lett. a) del Decreto.

Art. 47 – Tutela del centro storico e degli esercizi storici e tradizionali

1. Si provvederà all'adozione di specifici programmi per la tutela e la valorizzazione del centro storico, unitamente all'approvazione del Piano di rivitalizzazione della rete distributiva (ex artt. 4, 7 e 8 del Regolamento Regionale).

TITOLO IV DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 48 - Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati avverrà nel rispetto della Legge 675/1996 e della vigente normativa in materia anche per quanto attiene alle misure minime di sicurezza di cui al D.P.R. 318/1999.

Art. 49 – Sanzioni

1. L'inosservanza delle disposizioni in materia di commercio è punita con le sanzioni previste dalle norme e leggi vigenti, con particolare riguardo all'art. 22 D.Lgs 31.3.1998, n. 114 (Riforma della disciplina del settore commercio) ed alle singole fattispecie ivi richiamate.

Art. 50 - Abrogazioni ed efficacia

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme incompatibili contenute in precedenti regolamenti comunali o altri atti comunque denominati aventi valore normativo, salvo le deroghe ed eccezioni espressamente previste.
2. Ogni modificazione o abrogazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento può avvenire esclusivamente mediante abrogazione o modificazione espressa delle stesse, salvo quanto disposto dall'art. 2.